

Traduzione¹

Protocollo della Convenzione d'Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Concluso a Londra il 19 novembre 1976
Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987²
Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 1989
(Stato 15 marzo 2005)

Le Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione d'Atene relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, fatta ad Atene il 13 dicembre 1974³,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo:

1. «Convenzione» indica la Convenzione d'Atene del 1974 relativa al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli.
2. «Organizzazione» ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
3. «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. II

1. *Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:*

...⁴

2. *L'articolo 8 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:*

...⁵

3. *L'articolo 9 della Convenzione e il suo titolo sono sostituiti come segue:*

Unità di conto o unità monetaria e conversione.

RU **1989** 1512

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv 1 del DF del 20 marzo 1987 (RU **1988** 1143)

³ RS **0.747.356.1**

⁴ Testo inserito nella detta Convenzione.

⁵ Testo inserito nella detta Convenzione.

Art. III Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o chi vi hanno aderito, e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni concernenti l'unità di conto della Convenzione d'Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, tenuta a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il presente Protocollo è aperto alla firma dal 1° febbraio al 21 dicembre 1977 presso la sede dell'Organizzazione.
2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo è sottoposto alla ratificazione, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.
4. Gli Stati della Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o aderirvi.
5. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito presso il Segretario generale di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.
6. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo che hanno avuto luogo gli adempimenti richiesti per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.

Art. IV Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati, che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che dieci Stati l'hanno firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Tuttavia, il presente Protocollo non potrà entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
3. Per ogni Stato che successivamente firma il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la firma o il deposito.

Art. V Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di tale Parte.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale, che informerà tutte le altre Parti del ricevimento dello strumento di denuncia e della data in cui esso è stato depositato.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento di denuncia o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in detto strumento.

Art. VI Revisione e modifica

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o l'emendamento del presente Protocollo.
2. L'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti del presente Protocollo per rivedere o emendare quest'ultimo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Art. VII Depositario

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
 - a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
 - i) di ogni nuova firma e di ogni nuovo deposito di strumento, nonché della data in cui tale firma o deposito è stato effettuato;
 - ii) della data d'entrata in vigore del presente Protocollo;
 - iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo e della data in cui la denuncia ha effetto;
 - iv) di ogni emendamento del presente Protocollo;
 - b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a ogni Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.
3. All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme alla Segreteria generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁶.

Art. VIII Lingue

Il presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede. Vengono effettuate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola, preparate dal Segretario generale dell'Organizzazione e depositate con l'originale munito delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 19 novembre 1976

(Seguono le firme)

⁶ RS 0.120

Campo d'applicazione del protocollo il 13 dicembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Argentina*	28 aprile	1987 A	30 aprile	1989
Bahamas	28 aprile	1987 A	30 aprile	1989
Barbados	6 maggio	1994 A	4 agosto	1994
Belgio	15 giugno	1989 A	13 settembre	1989
Cina*	1° giugno	1994 A	30 agosto	1994
Hong Kong	5 giugno	1997	1° luglio	1997
Croazia	12 gennaio	1998 A	12 aprile	1998
Dominica	31 agosto	2001 A	29 novembre	2001
Estonia	8 ottobre	2002 A	6 gennaio	2003
Georgia	25 agosto	1995 A	23 novembre	1995
Grecia	3 luglio	1991 A	1° ottobre	1991
Irlanda	24 febbraio	1998 A	25 maggio	1998
Isole Marshall	29 novembre	1994 A	27 febbraio	1995
Lettonia	6 dicembre	2001 A	6 marzo	2002
Liberia	28 aprile	1987 A	30 aprile	1989
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	15 maggio	1991
Polonia	28 aprile	1987 A	30 aprile	1989
Regno Unito*	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Bermuda	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Gibilterra	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Guernesey	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Isola di Man	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Isole Caimane	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Isole Falkland	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Isole Vergini britanniche	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Jersey	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Montserrat	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Sant'Elena (con Ascension)	28 aprile	1987	30 aprile	1989
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	28 aprile	1987	30 aprile	1989
Russia*	30 gennaio	1989 A	30 aprile	1989
Spagna	28 aprile	1987 A	30 aprile	1989
Svizzera*	15 dicembre	1987 A	30 aprile	1989
Tonga	18 settembre	2003 A	17 dicembre	2003
Ucraina	11 novembre	1994 A	9 febbraio	1995
Vanuatu	13 gennaio	1989 A	30 aprile	1989
Yemen	28 aprile	1987 A	30 aprile	1989

* Riserve e dichiarazioni
 Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248 e http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D8140/8387.pdf oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 30 apr. 1989 al 30 giu. 1997 la Convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997 la Convenzione è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero, riferendosi ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 9 della Convenzione d'Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, introdotti dall'articolo II del Protocollo del 19 novembre 1976, dichiara che la Svizzera calcolerà come segue il valore della sua moneta nazionale in diritti di prelievo speciali (DPS):

La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d'America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DPS è determinato in funzione di codesto corso del dollaro e del corso del dollaro in DPS, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio del DPS che pubblicherà nel suo bollettino mensile.

